



## TRIBUNALE DI PAVIA

### SEZIONE SECONDA

N. 1891 / 2020 R.G.

Il giudice tutelare dott.ssa Michela Fenucci

Sulla istanza trasmessa in data 21 agosto 2020 dal Direttore Generale della Fondazione Adolescere Silvia Armandola, presentata dall'assistente sociale dott.ssa Marianna Capriolo e dalla psicologa dott.ssa Emanuela Milanese del Servizio Tutela Minori Fondazione Adolescere, che ha stipulato convenzione con il Comune di Voghera per il Servizio Tutela Minori, volto ad ottenere l'autorizzazione, sino a diversa determinazione, a non rendere noti in alcun modo i dati ( anagrafici, di residenza et. ) dei genitori affidatari di [REDACTED]

Letti i documenti allegati così osserva e decide.

Con Sentenza n. 111/2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di [REDACTED] e [REDACTED] della figlia [REDACTED] ed ha incaricato l'ente tutore di:

- provvedere al collocamento della minore [REDACTED] in affido etero familiare in contesto idoneo alla sua accoglienza, anche in prospettiva di lunga durata, e adeguato alle sue specifiche esigenze evolutive;
- regolamentare il rapporto con i genitori con modalità allo stato protette ed osservate, con facoltà di sospensione se pregiudizievoli e/o disturbanti e con facoltà di ampliamento condizionata alla collaborazione dei genitori rispetto al percorso di tutela indicato dai servizi;
- avviare la presa in carico di entrambi i genitori presso il Ser.t/ Noa competente per il monitoraggio in merito all'astensione dall'uso di stupefacenti, alcol;
- aggiornare la valutazione in merito alla situazione psico - emotiva della minore anche in collaborazione con la UONPIA competente ad avviare un sostegno psicologico/psicoterapico se indicato;
- avviare ogni intervento utile per sostenere il percorso psico - evolutivo della minore, comunque ogni intervento a sostegno della genitorialità.

Per quanto di interesse in ordine alla istanza di cui si tratta si richiamano alcuni punti della motivazione della sentenza: " E' importante che la bimba non venga più sottoposta a fattori stressanti che troppo a lungo sono stati presenti nella sua vita, che possa crescere in un contesto sano e stabile ed orientato primariamente ai suoi bisogni e che si dia corso a supporti terapeutici" (a pag. 10 Sentenza Tribunale per i Minorenni n. 111/2020).

"Il rapporto con i genitori, che comunque deve essere mantenuto per consentire alla minore un equilibrato contatto e rielaborazione, all'interno di un solido contesto affettivo ed educativo, sarà regolamentato dai servizi con modalità inizialmente osservate e protette con facoltà di sospensione se pregiudizievole e/o disturbante e anche con facoltà di liberalizzazione qualora l'evoluzione del percorso consenta come auspicabile una maggiore serenità nelle relazioni con la figlia" ( cfr. pag. 11 Sentenza Tribunale per i Minorenni n. 111/2020).

"I genitori hanno determinato un ulteriore affaticamento della minore, per le continue recriminazioni e denunce che dimostrano una assoluta indisponibilità al pensiero di un [REDACTED]"







## TRIBUNALE DI PAVIA

progetto a tutela della minore. Deve necessariamente essere menzionato (la vicenda è documentata agli atti) un episodio che dimostra la particolare volontà denigratoria nei confronti della Comunità ospitante che ha determinato lo spostamento ulteriore della minore in altro contesto. Successivamente alla esperita CTU i genitori hanno pubblicato su una pagina "facebook" una foto della minore, denunciando l'eccessiva magrezza, l'abbigliamento non consono e la presenza di tatuaggi. Da parte della Comunità si è rilevato invece che gli stessi genitori avevano richiesto alla bambina di inviare una foto che la stessa aveva scelto di farne una come sarebbe piaciuto al papà e successivamente i genitori avevano pubblicato la foto su facebook. Sul sito veniva identificato il nome ed il luogo della Comunità ed erano stati postati alcuni commenti da parte di alcuni iscritti che proponevano di avviare iniziative di protesta richiedendo anche l'intervento di associazioni a difesa dei genitori etc (come di fatto è avvenuto ancorché pare senza seguito). Questa scelta di strumentalizzare la bambina e la sua sofferenza pur di far valere le pretese, ragioni si è accompagnata con una denuncia al Commissariato di Voghera ( vedi denuncia - querela 22.08.2019 ) dove vengono riportati messaggi disperati della bambina, asserendo che la stessa sarebbe poco accudita e quasi "prigioniera" nel non potere esprimere i propri sentimenti. I genitori, quindi, dopo essere stati a lungo ascoltati nel corso delle indagini da specialisti e dal CTU, non hanno in alcun modo prestato credito alle concordi conclusioni che rilevavano una profonda angoscia della minore, pericolosamente "scissa" nel dover accondiscendere ai desiderata dei genitori ed invece proseguire il proprio processo nel contesto comunitario. Inoltre sono state riportate da parte della Comunità comunicazioni aggressive e minacciose intimanti alla bambina di non fidarsi di nessuno ( vedi rel. 05.08.2019). La situazione della bambina in seguito a queste vicende, risulta sempre più compromessa ( vedi rel. 30.10.2019) ed angosciata." ( pagg. 11 e seguente Sentenza Tribunale per i Minorenni Milano 111/2020).

In questo contesto va inserita la vicenda che ha portato alla istanza qui in esame.

In data 18 agosto 2020 sul giornale CO Notizie News Zoom Cronaca Ossona la giornalista Ilaria Maria Preti ha comunicato una serie di notizie relative alla minore pur non menzionata con le sue corrette generalità, di cui ha però pubblicato una fotografia. Alla giornalista sono noti dati, quali il nome del " giudice Brambilla del Tribunale dei Minori di Milano" che " ha dato in affidamento etero familiare..." che non sono certamente a lei accessibili e che, quindi non possono che esserle stati comunicate dai genitori della minore o da uno di essi. Anche il dato del non avere la minore contattato i genitori una volta raggiunto il luogo di vacanza in Sicilia, non può che essere stato riferito alla giornalista dai genitori di [REDACTED]. Inoltre nell'articolo del giornale è la missiva inviata dalla dott.ssa Caprioli ad avvocati non meglio precisati con la quale l'assistente sociale comunica notizie da riferire ai genitori, lettera che non può che essere pervenuta alla giornalista da uno dei genitori della minore.

Descritti gli elementi fattuali che costituiscono il contesto che ha determinato la richiesta di cui si tratta si impongono le seguenti osservazioni.

L'affidamento familiare di [REDACTED] è stato disposto dal Tribunale per i Minorenni e si connota di specifiche indicazioni quanto alla sua operatività e svolgimento avendo il TM specificato che i servizi sociali dovranno regolamentare il rapporto con i genitori con modalità







## TRIBUNALE DI PAVIA

allo stato protette ed osservate con facoltà di sospensione se pregiudizievoli e/o disturbanti e con facoltà di ampliamento condizionata alla collaborazione dei genitori rispetto al percorso di tutela indicato dai Servizi. All'art. 4 comma 3 legge 184/1983 come modificato dalla legge 173/2015 si legge " Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente .....le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con la minore."

Nel caso di specie il Tribunale per i Minorenni ha incaricato il tutore provvisorio di regolamentare i rapporti con i genitori "con modalità allo stato protette ed osservate..." come sopra indicato.

Gli incontri non avverranno quindi presso l'abitazione dei genitori affidatari per espressa disposizione del TM, ragione per la quale non vi è la necessità di comunicare ai genitori della minore né le generalità della famiglia affidataria, né il loro luogo di residenza, né altre informazioni che riguardino gli spostamenti della minore, i luoghi dalla stessa frequentati, essendo sufficiente che siano garantiti i rapporti con i genitori così come prescritto dal TM.

A questa conclusione si giunge anche in considerazione di come i genitori della minore abbiano utilizzato informazioni a loro note ed evidentemente riservate, a tutela della minore, e tali da non potere essere divulgate quali quelle già indicate, nonché il modus operandi dei genitori della minore i quali, invece di rivolgersi alla autorità competente per segnalare le dedotte inadempienze dei servizi/comunità, si sono consentiti, ad evidente discapito della minore, di utilizzare piattaforme social quali facebook e di investire della questione un giornale e, a quanto riferito dalla giornalista, una associazione " Madri Coraggio" per stabilire ove fosse la minore.

Quanto argomentato impone, a tutela della minore, la disposizione del divieto ai servizi competenti e ad altre autorità che siano depositarie delle informazioni richieste che siano rese note ai genitori della minore, salva diversa determinazione, le generalità dei genitori affidatari, il loro luogo di residenza, di dimora anche temporanea, nonché i luoghi abitualmente frequentati dalla minore quali a titolo meramente esemplificativo scuola etc.

P.Q.M.

Dispone

Che il tutore provvisorio nominato e per esso i Servizi Sociali competenti territorialmente, nonché le autorità cui sono note le sotto indicate informazioni, si astengano dal comunicare, ove richieste, ai genitori della minore [redacted] le seguenti informazioni: generalità dei genitori affidatari, luogo di residenza e di eventuale dimora della minore, luoghi abitualmente frequentati dalla minore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a:

Sindaco del Comune di Voghera in qualità di tutore provvisorio della minore

Servizi Sociali del Comune di Voghera Fondazione Adolescere che provvederanno a comunicare il presente provvedimenti ai genitori della minore [redacted]

Tribunale per i Minorenni Milano

Pavia 27 agosto 2020

IL GIUDICE TUTELARE

Dott.ssa Michela Fenucci

